



COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

C. F. : 00413950205

📍 Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) ☎ (0376) 660140 📠 (0376) 661036 📧 protocollo@comune.casteldario.mn.it

DISCIPLINARE WHISTLEBLOWING

(d.lgs. 24/2023)

INDICE

Premessa

1. Ricognizione della normativa vigente
2. Definizioni
3. Finalità
4. La persona segnalante e gli altri soggetti tutelati dal d.lgs. 24/2023
5. Oggetto della segnalazione
6. Contenuto della segnalazione
7. Il canale di segnalazione interno
8. Sanzioni
9. Misure di sostegno

Gestione della segnalazione

10. I soggetti incaricati a ricevere la segnalazione
11. Gestione del canale di segnalazione interna
 - 11.1 Indicazioni sulle modalità di segnalazione interna adottate dall'Ente
 - 11.2 Cosa deve fare chi riceve la segnalazione
 - 11.3 Trattamento dei dati personali
12. Tempi di conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni
13. Clausola di chiusura



COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

C. F. : 00413950205

✉ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) ☎ (0376) 660140 📠 (0376) 661036 🌐 protocollo@comune.casteldario.mn.it

Premessa

1. Ricognizione della normativa vigente

Il presente documento definisce le modalità di segnalazione di irregolarità e illeciti ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, descrivendo il funzionamento del canale interno dedicato alle segnalazioni *whistleblowing*.

Il presente atto costituisce parte integrante delle misure di prevenzione della corruzione e dell'illegalità amministrativa previste nella sezione «Valore pubblico, performance e anticorruzione» del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), approvato con D. G. C. n° 22 del 28/03/2025 in coerenza con le indicazioni e le raccomandazioni formulate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nell'ambito del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).

Preliminarmente, è opportuno definire il quadro normativo all'interno del quale viene disciplinata la modalità di segnalazione di illeciti e, di conseguenza, la relativa tutela giuridica che l'ordinamento garantisce a coloro che si fanno carico della segnalazione.

L'istituto del *whistleblowing*, ovvero la facoltà per il dipendente di segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito o in ragione del proprio rapporto di lavoro, è stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano dall'art. 1, comma 51, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha novellato il Testo Unico sul pubblico impiego (d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) mediante l'inserimento dell'art. 54-bis.

La disciplina di tale istituto è stata oggetto di una prima integrazione ad opera dell'articolo 19, comma 5, lettera a), del d.l. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha annoverato espressamente l'ANAC tra le istituzioni pubbliche destinatarie delle segnalazioni di *whistleblowing*.

In attuazione delle previsioni dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, l'ANAC ha successivamente adottato la Determinazione n. 6/2015, recante le *Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. whistleblower)*, fornendo indicazioni operative sulle misure che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

Ancora, la materia è stata radicalmente modificata dalla legge 179/2017 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" che, da una parte, ha novellato l'art. 54-bis del citato T.U. sul pubblico impiego, sostituendo integralmente il disposto normativo e, dall'altro, ha introdotto la disciplina del *whistleblowing* anche nel settore privato, attraverso l'integrazione delle misure previste nel d.lgs. 231/2001. Con tale intervento il legislatore ha provveduto a cristallizzare la posizione di tutela del segnalatore anonimo attribuendo specifiche competenze al RPCT ed evitando sanzioni al dipendente contraddistintosi per la segnalazione risultata poi veritiera. Inoltre, attraverso tale norma, oltre a rivedere la disciplina relativa al



COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

C. F. : 00413950205

📍 Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) ☎ (0376) 660140 📠 (0376) 661036 📧 protocollo@comune.casteldario.mn.it

dipendente pubblico si estende la tutela anche al dipendente di una società privata (in generale a tutti coloro che hanno un rapporto con la P.A).

Recentemente, il Parlamento italiano ha emanato il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, divenuto efficace il 15 luglio 2023, il quale, abrogando le normative precedentemente in vigore, ha disciplinato *in toto* la materia. Tale decreto ha ampliato notevolmente l'ambito di applicazione della disciplina sul *whistleblowing*, sia dal punto di vista dei soggetti ai quali è garantita la tutela accordata dalla norma, sia in relazione alle condotte segnalabili.

Successivamente all'entrata in vigore del «decreto *whistleblowing*», con delibera n° 311 del 12 luglio 2023 si è pronunciata in materia anche l'ANAC, con l'adozione delle "*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*", volte a meglio specificare le novità introdotte dal decreto stesso.

Da ultimo, con delibera n. 478 del 26 novembre 2025, l'ANAC ha approvato le Linee guida in materia di whistleblowing relative ai canali interni di segnalazione, fornendo ulteriori indicazioni operative sulle modalità di istituzione, gestione e funzionamento dei canali interni. Nella medesima data, con delibera n. 479, il Consiglio dell'Autorità ha inoltre adottato modifiche e integrazioni alle Linee guida concernenti la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne, completando così il quadro regolatorio di riferimento.

2. Definizioni

Ai sensi del presente atto organizzativo, si intendono per:

- *violazioni*: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato;
- *informazioni sulle violazioni*: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'art. 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- *segnalazione* o *segnalare*: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni;
- *segnalazione interna*: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4;
- *segnalazione esterna*: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7;
- *divulgazione pubblica* o *divulgare pubblicamente*: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;



COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

C. F. : 00413950205

☒ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) ☎ (0376) 660140 📠 (0376) 661036 📧 protocollo@comune.casteldario.mn.it

- *persona segnalante (whistleblower)*: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- *facilitatore*: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- *contesto lavorativo*: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- *persona coinvolta*: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- *ritorsione*: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- *seguito*: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- *riscontro*: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- *dato personale*: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- *trattamento*: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- *titolare del trattamento*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i



COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

C. F. : 00413950205

Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) ☎ (0376) 660140 📠 (0376) 661036 📧 protocollo@comune.casteldario.mn.it

criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

- *responsabile del trattamento*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- *destinatario*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
- *violazione dei dati personali*: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

3. Finalità

Come indicato al punto 1, il presente documento disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti nell'ambito dell'amministrazione e si prefigge l'obiettivo generale di tutelare il soggetto che effettua le predette segnalazioni e, di conseguenza, limitare al massimo la presenza di fattori che possano impedire di ricorrere all'istituto. Nello specifico, si ritiene doveroso fornire al *whistleblower* tutte le indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, avendo cura di indicare le tutele che l'ordinamento giuridico mette a sua disposizione.

In tal senso, occorre:

- definire e formalizzare la procedura di segnalazioni stabilendo termini e responsabilità nel processo di segnalazione di illeciti;
- definire le regole che è necessario osservare al fine di garantire la riservatezza del segnalante e della segnalazione stessa;
- definire il ruolo del RPTC quale destinatario delle segnalazioni.

4. La persona segnalante e gli altri soggetti tutelati dal d.lgs. 24/2023

La figura del *whistleblower* ("colui che soffia il fischietto") è stata elaborata negli Stati Uniti d'America per indicare l'individuo che denunci attività illecite all'interno dell'organizzazione di appartenenza.

In una accezione più ampia, il *whistleblower* è il dipendente che, durante l'attività lavorativa (quindi da "interno") "scopra" un illecito, una possibile frode, un pericolo o un altro serio rischio che possa recare concreto pregiudizio a terzi (es. consumatori, clienti) o all'amministrazione (es.



COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

C. F. : 00413950205

☎ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) ☎ (0376) 660140 ☎ (0376) 661036 ✉ protocollo@comune.casteldario.mn.it

danno all'immagine) e decida di denunciarlo, esponendosi così al rischio di vessazioni, ritorsioni, molestie.

Queste denunce costituiscono uno strumento di controllo interno particolarmente efficace, in quanto contribuiscono a rafforzare i meccanismi di integrità e legalità dell'apparato amministrativo, configurandosi come una sorta di "sistema immunitario" dell'organizzazione.

Affinché tali segnalazioni siano effettivamente promosse e utilizzate, è tuttavia fondamentale garantire un adeguato sistema di protezione a favore del segnalante. In particolare, è essenziale assicurare la riservatezza della sua identità e tutelarla da eventuali forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, anche solo sul piano delle relazioni professionali e del contesto lavorativo in cui opera.

I soggetti che possono effettuare una segnalazione nei confronti dell'intestato Ente, trovando le tutele delineate dal d.lgs. 24/2023, sono i seguenti:

- a) dipendenti dell'Ente;
- b) lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ente;
- c) lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ente che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- d) liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'Ente;
- e) volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività lavorativa presso l'Ente;
- f) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico.

Si rappresenta che il c.d. «decreto *whistleblowing*» accorda la medesima tutela prevista per il segnalante anche alle seguenti categorie di soggetti:

- a) c.d. "facilitatore" (soggetto disciplinato dall'art. 2, co. 1, lett. h) d.lgs. 24/2023);
- b) c.d. "persona coinvolta" (soggetto disciplinato dall'art. 2, co. 1, lett. l) d.lgs. 24/2023);
- c) persone che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legati ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- d) colleghi di lavoro che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente.

Il segnalante, peraltro, può fare la segnalazione, trovando la tutela fornita dal d.lgs. 24/2023, non solo durante il rapporto di lavoro, bensì anche prima che sia iniziato il rapporto stesso, qualora la segnalazione riguardi violazioni rilevate durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali oppure durante il periodo di prova.¹

¹ Cfr. art. 3, co. 4 lettera a) e b).



COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

C. F. : 00413950205

✉ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) ☎ (0376) 660140 📠 (0376) 661036 🌐 protocollo@comune.casteldario.mn.it

La tutela, inoltre, è garantita anche nel caso di segnalazione presentata in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, sempreché la segnalazione riguardi una violazione di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel corso del rapporto di lavoro.²

5. Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione sono le informazioni sulle violazioni, le quali possono consistere in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; nello specifico, il decreto *“disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”*.³

La persona segnalante può fare una segnalazione qualora abbia fondati sospetti che sia stata commessa una violazione o che, sulla base di elementi concreti, questa potrebbe essere commessa. La violazione può riguardare il mancato rispetto delle disposizioni normative tanto nazionali quanto dell’Unione europea.⁴

Si pensi, a mero titolo esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazioni delle norme ambientali, violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza sul lavoro.

6. Contenuto della segnalazione

Il *whistleblower* deve fornire tutti gli elementi utili per procedere alle dovute e appropriate verifiche, al fine di accertare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta all’interno dell’Ente;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi, se conosciuti;
- d) le generalità o altri elementi che consentono di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati, se conosciuti;
- e) l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l’indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;

² Cfr. art. 3, co. 4 lettera c).

³ D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, art. 1, co. 1.

⁴ D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, art. 2, co. 1 lettera b).



COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

C. F. : 00413950205

Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) ☎ (0376) 660140 📠 (0376) 661036 ✉ protocollo@comune.casteldario.mn.it

- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, ossia prive di elementi che consentano l'identificazione dell'autore, non rientrano nel perimetro applicativo delle tutele previste per il *whistleblower* ai sensi del presente atto organizzativo e del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

Esse potranno tuttavia essere prese in considerazione ai fini di eventuali accertamenti solo qualora riguardino fatti di particolare gravità e presentino un contenuto dettagliato, circostanziato e verificabile. La valutazione circa l'eventuale rilevanza della segnalazione anonima è rimessa alla discrezionalità del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Ai sensi dell'art. 16, comma 4 del d.lgs. 24/2023, la tutela del segnalante si estende anche al caso in cui l'autore di una segnalazione inizialmente anonima sia successivamente identificato e abbia subito ritorsioni in conseguenza della segnalazione medesima. In tale ipotesi, si applica integralmente la disciplina di tutela prevista dal decreto.

Si precisa, inoltre, che:

- il canale di segnalazione previsto dal presente modello organizzativo è riservato alle segnalazioni riconducibili a soggetti identificabili, anche se tutelati dal vincolo di riservatezza;
- le segnalazioni anonime, ove ammesse alla valutazione, seguono procedure distinte da quelle disciplinate nel presente atto;
- la riservatezza dell'identità del segnalante è sempre garantita dal RPCT, ma ciò non comporta l'anonimato: il soggetto che intenda beneficiare della protezione normativa deve dichiarare la propria identità;
- non può essere considerato whistleblower, e dunque non è destinatario delle relative tutele, chi effettua una segnalazione in forma anonima non rendendo in alcun modo conoscibile la propria identità.

Resta ferma la diversa disciplina prevista per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, per i quali sussiste un obbligo di denuncia, anche in relazione a fatti di corruzione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 331, 361 e 362 del codice penale.

7. Il canale di segnalazione interno

L'art. 4 del d.lgs. 24/2023 stabilisce che i soggetti del settore pubblico e quelli del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali – non si richiede che vi sia anche l'accordo – attivano propri canali di segnalazione interna, che devono garantire, anche tramite il ricorso a



COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

C. F. : 00413950205

☒ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) ☎ (0376) 660140 📠 (0376) 661036 📧 protocollo@comune.casteldario.mn.it

strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione.

Il decreto stabilisce, inoltre, che deve essere garantita la riservatezza non solo dell'identità del segnalante, ma altresì del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione; in ogni caso, la persona o l'ufficio incaricati devono essere autonomi e specificamente formati.

Il decreto prevede poi che le segnalazioni possano essere fatte in forma scritta oppure in forma orale.

Nella forma scritta rientra anche quella informatica, quale può essere, per esempio, l'utilizzo di un'apposita piattaforma.

Nella forma orale, invece, rientrano le linee telefoniche o i sistemi di messaggistica vocale, oppure, su richiesta del segnalante, un incontro diretto – entro un termine ragionevole – con la persona o l'ufficio incaricato di ricevere la segnalazione.

8. Sanzioni

Fermi restando altri profili di responsabilità, il mancato rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 24/2023 comporta, in capo al responsabile tenuto a darvi attuazione, sanzioni amministrative pecuniarie.

In particolar modo, si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 10.000 a un massimo di euro 50.000 nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che sono state commesse ritorsioni contro il segnalante;
- b) quando venga accertato che la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;
- c) quando venga accertato che vi è stata la violazione dell'obbligo di riservatezza;
- d) quando venga accertato che non sono stati istituiti i canali di segnalazione interna;
- e) quando venga accertato che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che tali procedure non sono conformi a quanto previsto dal decreto in esame;
- f) quando venga accertato che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.⁵

Si applica, invece, una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 2.500 quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

⁵ Cfr. art. 21.



COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

C. F. : 00413950205

✉ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) ☎ (0376) 660140 📠 (0376) 661036 🌐 protocollo@comune.casteldario.mn.it

9. Misure di sostegno

L'art. 18 del d. lgs. 24/2023 rende noto che l'ANAC istituisce presso di sé un elenco degli enti del Terzo settore addetti a fornire misure di sostegno ai segnalanti.

Tali misure di sostegno consistono nel *“fornire informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.”*

Gestione delle segnalazioni

Come già indicato in premessa, il presente atto organizzativo si prefigge lo scopo di regolamentare, all'interno dell'Ente, le modalità di gestione delle c.d. segnalazioni di *whistleblowing*. In tale contesto, l'organizzazione interna si ispira alle seguenti direttrici:

- tutela della riservatezza, compreso il principio di minimizzazione, integrità e limitazione della conservazione;
- principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

10. I soggetti incaricati a ricevere la segnalazione

Soggetti incaricati a ricevere la segnalazione possono essere persone singole o uffici interni.

Negli Enti pubblici in cui vi sia l'obbligo di prevedere la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), spetta a quest'ultimo gestire le segnalazioni interne.

All'interno del presente Ente, dunque, competente a ricevere e gestire le segnalazioni interne è il RPCT. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il RPCT non potrà comunicare il contenuto della segnalazione e l'identità del segnalante neppure al Titolare del trattamento, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*.

11. Gestione del canale di segnalazione interna

11.1 Indicazioni sulle modalità di segnalazione interna adottate dall'Ente



COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

C. F. : 00413950205

✉ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) ☎ (0376) 660140 📠 (0376) 661036 🌐 protocollo@comune.casteldario.mn.it

• **Modalità scritta**

L'Ente ha deciso di dotarsi della seguente modalità scritta:

- piattaforma informatica;

Gestione modalità scritta

Piattaforma informatica.

La piattaforma informatica adottata dall'Ente presenta tutte le caratteristiche necessarie a garantire la riservatezza circa l'identità del segnalante e il contenuto della segnalazione, compresa l'eventuale documentazione allegata.

Una volta che il segnalante ha completato la procedura di segnalazione on-line, inviando la segnalazione all'Ente, la piattaforma informatica invia una notifica all'Ente che avvisa il referente circa la presenza di una nuova segnalazione.

Ogni eventuale contatto con il *whistleblower*, comprese le richieste di eventuali integrazioni o precisazioni, avverranno solo attraverso la piattaforma informatica.

Con riferimento alla gestione degli accessi alla piattaforma informatica deputata al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni di whistleblowing, l'Ente stabilisce che, in occasione dell'avvicendamento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il RPCT uscente coordina il passaggio di consegne con il RPCT entrante, fornendo un quadro aggiornato delle istruttorie in corso e trasferendo le informazioni strettamente necessarie alla continuità dell'attività.

Il RPCT uscente provvede altresì a consegnare al RPCT entrante le credenziali di accesso alla piattaforma, ove presenti, e a verificare congiuntamente la funzionalità del sistema.

Il RPCT entrante, immediatamente dopo l'assunzione dell'incarico, aggiorna i dati di contatto registrati presso la piattaforma, sostituendo l'indirizzo e-mail istituzionale del RPCT cessato con quello assegnato al nuovo titolare dell'incarico.

• **Modalità orale**

L'Ente ha deciso di implementare la seguente modalità di segnalazione orale:

- incontro diretto, entro un termine ragionevole, su richiesta dal segnalante⁶;

Gestione modalità orale

⁶ Tale modalità, unitamente a quella scritta individuata dall'Ente, soddisfa la prescrizione del d.lgs. 24/2023 relativa alla previsione di più modalità di segnalazione da mettere a disposizione dei potenziali segnalanti.



COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

C. F. : 00413950205

☒ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) ☎ (0376) 660140 📠 (0376) 661036 📧 protocollo@comune.casteldario.mn.it

La segnalazione orale avviene a porte chiuse sulla base di un colloquio con il RPCT dell'Ente. Al termine dell'incontro verrà redatto apposito verbale, al quale verranno apposte le sottoscrizioni di RPCT e segnalante. Il RPCT consegnerà il verbale originale al segnalante; contestualmente, in presenza del segnalante, il RPCT riporterà il contenuto del verbale all'interno della piattaforma informatica dedicata alle segnalazioni *whistleblowing*, aprendo una nuova segnalazione. Tale modalità consente di ovviare ai rischi derivanti dalla gestione e conservazione dei verbali cartacei prodotti a seguito della segnalazione orale.

11.2 Cosa deve fare chi riceve la segnalazione

Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 24/2023, chi riceve la segnalazione:

- 1) rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla ricezione;
- 2) mantiene interlocuzioni con il segnalante e, se necessario, richiede integrazioni;
- 3) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- 4) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Nell'eventualità dovesse risultare necessario trasferire le segnalazioni di *whistleblowing* alle autorità competenti, l'Ente assicura che le modalità, di volta in volta individuate per tale tipo di comunicazione, garantiscono il rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante, della segnalazione e delle altre persone eventualmente coinvolte.

11.3 Trattamento dei dati personali

Nel corso del procedimento in oggetto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi enunciati nel Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003.

Anche in materia di *whistleblowing*, pertanto, vale il principio generale di minimizzazione, volto alla tutela dei dati personali. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. 24/2023, infatti, *"i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente."*

12. Tempi di conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

L'Ente conserva la documentazione inerente alle segnalazioni per il tempo necessario alla loro trattazione e, comunque, non oltre cinque anni, che decorrono dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura.



COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

C. F. : 00413950205

📍 Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) ☎️ (0376) 660140 📠 (0376) 661036 📧
protocollo@comune.casteldario.mn.it

13. Clausola di chiusura

Per quanto non espressamente trattato dal presente atto organizzativo, si rimanda al d.lgs. 24/2023 ed alle LL.GG. ANAC approvate con delibera n° 311 del 12 luglio 2023, così come modificate e integrate dalle Linee Guida 1/2025, approvate con delibera n. 478 del 26 novembre 2025.